



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n. 1253

VISTI gli artt. 7 e 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada - e successive modificazioni;

VISTO l' art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada - e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n.53680, in data 5 giugno 2007, con il quale è stata concessa l'approvazione al documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa denominato "Traffic Red Control-TRC", prodotto dalla Ditta Traffic Lights s.r.l. con sede legale in Via Buonarroti 12, Curti (CE);

VISTA la nota in data 4 gennaio 2012, con la quale la società Traffitek s.r.l., con sede in Via Strada Maggiore, 32-Bologna, ha dichiarato di avere acquistato il ramo d'azienda produttivo della società Traffic Lights s.r.l. subentrando in tutti i rapporti del suddetto ramo ivi compresa la titolarità del decreto di approvazione n.53680 del 5 giugno 2007;

VISTA la nota in data 8 febbraio 2012, con la quale la società Traffic Lights s.r.l. ha dichiarato di aver ceduto alla soc. Traffitek s.r.l. il ramo d'azienda produttivo e la titolarità del decreto di approvazione citato;


VISTO il contratto di cessione, in data 23 novembre 2011, redatto dal notaio Ettore Sarluca, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, n.21420 di repertorio, raccolta n.5489, registrato a Santa Maria Capua Vetere, Ufficio Atti Pubblici, in data 7 dicembre 2011 al n.8108 serie 1T, con il quale la Traffic Lights s.r.l. ha ceduto alla Traffitek s.r.l. il ramo d'azienda avente ad oggetto la produzione di segnaletica stradale e aziendale e la titolarità del sistema denominato "Traffic Red Control-TRC";

VISTO il certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna in data 12 agosto 2011, che attesta l'iscrizione della società Traffitek s.r.l. nella sezione ordinaria dal 26 ottobre 2009, con il numero Repertorio Economico Amministrativo 481778;

## DECRETA

Art. 1 - L' approvazione del documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato "Traffic Red Control-TRC" concessa con decreto dirigenziale n. 53680, in data 5 giugno 2007, alla Soc. Traffic Lights s.r.l. è trasferita a nome della società Traffitek s.r.l., con sede in Via Strada Maggiore, 32-Bologna, a far data dal presente decreto.

Roma, 6 - 3 - 12

  
II DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Sergio Dondolini)



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI  
INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n° 7183

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1 bis del citato art. 201, che elenca i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, e tra questi l'attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante la luce rossa; e il comma 1 ter che prevede che per tale circostanza non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate per il funzionamento in modo completamente automatico;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V<sup>a</sup> Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti: l'apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata; l'istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all'atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell'intersezione, l'intervallo

temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrapposizione almeno la località dell'infrazione, la data e l'ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso oppure l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso;

VISTO il decreto dirigenziale n. 53680, in data 5 giugno 2007, con il quale è stata concessa alla Ditta Traffic Lights s.r.l., con sede legale in Via Buonarroti 12, Curti (CE), l'approvazione del dispositivo documentatore fotografico delle infrazioni di attraversamento di intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa, denominato "Traffic Red Control-TRC";

VISTO il decreto dirigenziale n. 125, in data 6 marzo 2012, con il quale l'approvazione del documentatore fotografico "Traffic Red Control-TRC" è stata intestata a nome della società Traffitek s.r.l., con sede in Via Strada Maggiore, 32-Bologna;

VISTA la richiesta in data 7 ottobre 2013, successivamente integrata in data 25 novembre 2013, con la quale la soc. Traffitek s.r.l. ha chiesto l'estensione di approvazione del dispositivo "Traffic Red Control-TRC" ad una versione con una nuova fotocamera denominata DFK51BU02.H, prodotta dalla soc. Imaging Source, in luogo della precedente Nikon D50 divenuta obsoleta. Contestualmente la soc. Traffitek ha chiesto la modifica del manuale d'uso nella parte in cui è descritta la modalità di installazione delle spire che dovranno essere poste a cavallo della linea di arresto invece che immediatamente dopo;

CONSIDERATO che le modifiche apportate, così come dichiarato dalla soc. Traffitek srl, e comprovato dalla documentazione trasmessa, non compromettono o modificano il corretto funzionamento dell'apparato, essendo anzi migliorative;

## DECRETA

- Art.1. E' estesa l'approvazione, concessa con decreto dirigenziale n. 53680, in data 5 giugno 2007, del dispositivo documentatore fotografico delle infrazioni di attraversamento di intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa, denominato "Traffic Red Control-TRC", prodotto dalla soc. Traffitek s.r.l., con sede in Via Strada Maggiore, 32-Bologna, alla versione con la nuova fotocamera denominata DFK51BU02.H. Contestualmente è autorizzata la modifica del manuale d'uso nella parte che interessa le modalità di installazione delle spire che devono essere poste a cavallo della linea di arresto. Restano invariate le prescrizioni degli artt. 2 e 3 del citato D.D. n. 53680.
- Art.2. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale d'uso nella versione depositata presso questo Ufficio.
- Art.3. Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 53680 in data 5 giugno 2007, del decreto n. 125, in data 6 marzo 2012, e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma 6/12/2013

  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Ing. Sergio Dondolini)

M